

Regolamento per la costituzione e ripartizione del “Fondo incentivi per funzioni tecniche”

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito Fondo), nonché le modalità e i criteri di ripartizione dei correlati incentivi per funzioni tecniche.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a promuovere l'efficienza e l'efficacia dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei tempi e dei costi programmati, valorizzando le professionalità e incrementando la produttività del personale tecnico e amministrativo dell'INGV (nel prosieguo Ente).

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il regolamento si applica ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice), inclusi nella programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi (piani di cui all'art. 21 del Codice).
2. Contribuiscono all'accantonamento del Fondo solo gli appalti di servizi e forniture per i quali sia stato nominato un Direttore dell'Esecuzione (DEC) con competenze altamente specialistiche, distinto dal Responsabile Unico del procedimento (RUP), in ragione della peculiarità e complessità della fornitura o del servizio, adeguatamente motivata nell'atto formale di attribuzione dell'incarico, ovvero nel caso di:
 - prestazioni di importo superiore a € 500.000;
 - interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi;
 - prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze e/o che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
3. Il regolamento trova applicazione anche agli appalti affidati per mezzo dello strumento dell'accordo quadro, di cui all'art. 54 del Codice. In tale fattispecie, gli incentivi per funzioni tecniche sono ripartiti tra il personale che abbia svolto le prestazioni indicate al successivo art. 3, riguardanti l'esecuzione del singolo contratto.
4. Ai fini dell'attuazione del regolamento, sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di non particolare complessità ovvero privi del progetto definitivo, nonché i servizi di progettazione interna.
5. Sono, altresì, esclusi dall'ambito applicativo del regolamento i lavori eseguiti in amministrazione diretta o in somma urgenza, nonché i contratti di lavori, servizi e forniture aggiudicati ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del Codice ovvero gli affidamenti diretti e/o tutti gli appalti non affidati previo espletamento di una procedura comparativa, compresi quelli derivanti dall'adesione alle convenzioni stipulate da centrali di committenza.

Art. 3 – Funzioni incentivabili

1. Le prestazioni oggetto dell'incentivo, di cui all'art. 113, co. 2 del Codice, riguardano le seguenti funzioni:
 - programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice;
 - valutazione preventiva dei progetti, ai sensi dell'art. 26 del Codice;
 - predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici;
 - responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice;
 - direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 101 del Codice;

- direzione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 111 del Codice;
- collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità, ai sensi dell'art. 102 del Codice;
- collaudo statico (ove necessario), ai sensi dell'art. 102, co. 6 del Codice.

Art. 4 – Personale oggetto degli incentivi

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio, a tempo determinato o indeterminato, nonché ai dipendenti di altre Stazioni appaltanti che assumono personalmente gli incarichi conferiti dall'Ente per l'espletamento delle mansioni di cui al precedente art. 3, nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio.
2. Sono, altresì, soggetti interessati al presente regolamento tutti i dipendenti, incaricati mediante atto formale, che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, collaborano direttamente alle attività di cui all'art. 3 del presente regolamento. A tal proposito, per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, partecipano attraverso il proprio contributo intellettuale e/o materiale, fornendo consulenza e/o svolgendo, tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
3. Il personale amministrativo con qualifica dirigenziale non concorre alla ripartizione del fondo, ai sensi dell'art. 113, co. 3 del Codice.

Art. 5 – Personale di altre stazioni appaltanti

1. Gli incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dell'Ente in favore di altre stazioni appaltanti sono corrisposti nel rispetto del regolamento che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche adottato da queste ultime.
2. Gli incentivi per funzioni tecniche eseguite a favore dell'Ente dal personale di altre Stazioni Appaltanti trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste dal presente regolamento e sono trasferiti, ai fini della loro liquidazione, alla stazione appaltante da cui dipende il personale che ha espletato le prestazioni.
3. Qualora, per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, l'Ente si avvalga di una centrale unica di committenza, è riconosciuta, su richiesta di quest'ultima, una percentuale non superiore al 25% dell'ammontare complessivo degli incentivi determinati ai sensi del successivo art. 7, per le attività di competenza della centrale di committenza.
4. Le somme accantonate, nei casi regolati dai commi precedenti, rientrano nei limiti di cui all'art. 10, co. 5 del presente regolamento.
5. Gli accordi che regolano i rapporti tra Ente e centrale di committenza o stazioni appaltanti disciplinano le modalità di trasferimento delle risorse stanziare.

Art. 6 – Gruppo di Lavoro

1. Per Gruppo di Lavoro si intende l'insieme di tutti i soggetti che svolgono funzioni tecniche di cui al precedente art. 3, individuati con un criterio di rotazione degli incarichi e tendenziale coinvolgimento di tutto il personale, nonché nel rispetto del principio della parità di genere.
Nella selezione del Gruppo di lavoro si deve comunque tener conto:
 - della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi, considerati i rispettivi carichi di lavoro;
 - dell'impegno e delle responsabilità connesse alle distinte attività da compiere;
 - della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alle tipologie delle specifiche prestazioni professionali;
 - dell'esperienza maturata dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi

- incarichi professionali anche in rapporto alla complessità dell'appalto e alla valutazione della performance;
- del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
2. Il Direttore competente, con apposito provvedimento, nomina il Gruppo di lavoro, individuando il RUP e, su proposta di quest'ultimo, gli altri componenti. Nel provvedimento di nomina sono indicate le competenze di ciascuno dei membri del Gruppo di lavoro, la ripartizione del Fondo in base alle funzioni svolte ed il termine entro cui deve essere conclusa la prestazione.
 3. A tal proposito, il RUP predispone preventivamente una "scheda tecnica d'appalto", condivisa con il Gruppo di Lavoro, per la descrizione delle attività svolte dai singoli componenti del Gruppo di lavoro, anche relativamente alle funzioni dei collaboratori, con specifico riguardo a:
 - nominativi e ruoli dei membri del Gruppo di lavoro;
 - cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
 - opera o lavoro, servizio o fornitura da realizzare e relativo programma di finanziamento;
 - importo stimato posto a base di gara e quota destinata al finanziamento del Fondo, determinata ai sensi del successivo art. 7;
 - percentuali del Fondo da destinare ai singoli componenti del Gruppo di lavoro in applicazione di quanto previsto dal successivo art. 8.
 4. Il Direttore competente, per gravi e comprovate ragioni, può, con proprio atto motivato, modificare o revocare gli incarichi attribuiti. Il provvedimento dà atto delle fasi già espletate con relative imputazioni e di quelle che vengono trasferite ai soggetti che subentrano. Al personale che viene sostituito spetta la corresponsione di quanto dovuto sulla base dell'attività svolta.
 5. Le attività affidate al personale amministrativo di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi. Qualora, all'interno del Gruppo di lavoro, una funzione tecnica sia assolta da personale amministrativo avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia di spesa. Resta ferma la quota parte del compenso spettante agli altri componenti del Gruppo di lavoro.
 6. Non sono concessi incarichi per funzioni tecniche a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Art. 7 – Costituzione del Fondo

1. A valere sugli stanziamenti previsti in bilancio per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, con il provvedimento di determinazione a contrarre sono destinate ad un apposito "Fondo incentivi ex art. 113, d.lgs. n. 50/2016" (Fondo), risorse finanziarie per le funzioni tecniche, di cui al precedente art. 3, determinate sugli importi degli affidamenti posti a base di gara, calcolati ai sensi dell'art. 35 del Codice, secondo le percentuali, applicate per singolo scaglione in relazione all'importo di affidamento, al lordo degli oneri previdenziali assistenziali e fiscali (IRAP), indicate nella seguente tabella:

FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	
Importo a base di gara	Aliquota
Fino a 215.000 euro	2%
Da 215.001 a 3.000.000	1,5%
Oltre 3.000.000	1%

Le somme destinate al “Fondo” devono essere inserite all’interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura e dovranno essere impegnate a valere sul medesimo Ob.Fu. previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

2. Ai sensi dell’art. 106 del Codice, nel caso di modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base di gara, gli accantonamenti sono incrementati per l’ammontare delle maggiori somme rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
Non concorrono ad alimentare il fondo le varianti determinate da omissioni o errori di progettazione, come definite dall’art. 106, co. 10, del Codice.

Art. 8 – Ripartizione del fondo

1. Il 20% delle risorse finanziarie del Fondo, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è gestito dall’Amministrazione Centrale per:
 - a) l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - b) l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori;
 - c) l’aggiornamento professionale, nell’ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nonché nell’approvvigionamento di libri, articoli e pubblicazioni anche attraverso l’abbonamento a riviste specialistiche.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, i Direttori interessati, acquisite le richieste del personale, comunicano annualmente agli uffici competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di apparecchiature, testi normativi, software e/o applicativi informatici e di ogni altro bene strumentale alle attività da compiere.
3. L’80% delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, di cui al precedente art. 3, inclusi eventuali collaboratori, sulla base delle aliquote riportate nella tabella sottostante:

LAVORI	
Funzione	Aliquota
Programmazione della spesa (art. 21 del Codice)	4%
Valutazione preventiva della progettazione (art. 26 del Codice)	5%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	10%

RUP (art. 31 del Codice)	35% (Collaboratori fino al tot. 20%; max. 15% per singolo collaboratore)
Direzione dei lavori (art. 101 del Codice)	35% (Direttori operativi o ispettori di cantieri fino al tot. 20%; max. 15% per singolo assistente)

Collaudo tecnico-amministrativo (art. 102 del Codice)	6% (Da ripartire tra gli eventuali membri della commissione)
Collaudo statico (art. 102 del Codice)	5% (nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 102 del Codice)

SERVIZI E FORNITURE	
Funzione	Aliquota
Programmazione della spesa (art. 21 del Codice)	5%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	15%
RUP (art. 31 del Codice)	40% (Collaboratori fino al tot. 25%, max. 15% per singolo collaboratore)
DEC (art. 111 del Codice)	35% (Direttori operativi fino al tot. 20%; max. 15% per singolo assistente)
Verifica di conformità (art. 102 del Codice)	5% (Da ripartire tra gli eventuali membri della commissione)

- Qualora al medesimo dipendente vengano assegnate funzioni tecniche relative a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le aliquote come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro, la quota complessiva dell'incentivo è corrisposta nei limiti del 50% del Fondo di cui al comma 3 dell'art. 113 del Codice.
- Nel caso di contratti misti di appalto si applicano le aliquote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto, in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole prestazioni, ai sensi dell'art. 28 del Codice.

Art. 9 – Riduzione dell'incentivo

- Agli incentivi previsti per i soggetti responsabili di ritardi o di aumenti dei costi connessi alla singola opera o lavoro, non giustificati da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità del Gruppo di Lavoro, si applicano i coefficienti riduttivi nella misura stabilita dalle successive tabelle:

TEMPI DI ESECUZIONE	
Ritardo % dei tempi contrattuali	Coefficiente di riduzione
Fino al 20%	10%
21% – 50%	30%
Oltre 50%	50%

COSTI DI REALIZZAZIONE	
Incremento % dei costi contrattuali	Coefficiente di riduzione
Fino al 20%	10%
21% – 50%	30%
Oltre 50%	50%

- In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, i coefficienti di riduzione si cumulano fino al massimo del 100%.
- Fatta salva la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico per gravi

inadempienze, negligenze, errori od omissioni, il Direttore competente, sulla base di apposita relazione predisposta dal RUP, procede, previo accertamento in contraddittorio, comunicando per iscritto le osservazioni ed i rilievi riscontrati a carico del dipendente interessato, avverso i quali quest'ultimo ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione scritta.

Valutate opportunamente le giustificazioni addotte dal dipendente o trascorso inutilmente detto termine, il Direttore competente adotta il provvedimento di liquidazione degli incentivi.

4. Non costituiscono causa di riduzione dell'incentivo:
 - gli incrementi di costo correlati alle modifiche contrattuali, di cui all'art. 106 del Codice;
 - le sospensioni derivanti da circostanze eccezionali e imprevedibili che impediscano in via temporanea l'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero da ragioni di necessità o di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 107 del Codice, nonché dovute a cause di forza maggiore estranee alla responsabilità del Gruppo di Lavoro;
 - i ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico;
 - i ritardi dipendenti dall'attività di altre amministrazioni pubbliche, imprese pubbliche o organismi di diritto pubblico.
5. Qualora il procedimento di affidamento si arresti per cause non imputabili alla responsabilità del Gruppo di Lavoro, l'incentivo è corrisposto esclusivamente con riferimento alle sole attività espletate, accertate da apposita relazione del RUP.

Art. 10 – Inadempienze e violazioni normative

1. Fatte salve le eventuali responsabilità penale, civile e amministrativa, disciplinare e contabile, non hanno diritto a percepire l'incentivo per funzioni tecniche i soggetti a carico dei quali sia stata definitivamente accertata, secondo le modalità di cui all'art. 9, co. 3, una violazione degli obblighi di legge o di regolamento, gravi inadempienze, negligenze, errori od omissioni nello svolgimento degli incarichi loro assegnati.
2. Nei casi di cui al comma precedente, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente percepite a titolo di compenso incentivante. Laddove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, l'Ente procederà in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque non potranno essere erogati ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire.

Art. 11 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta con provvedimento del Direttore generale con il completamento delle prestazioni programmate, previo accertamento delle attività svolte dal Gruppo di Lavoro, effettuato dal Direttore competente sulla base di apposita relazione predisposta dal RUP.
2. All'atto dell'aggiudicazione dell'appalto è erogato l'incentivo complessivamente spettante per le attività di programmazione, di valutazione progettuale, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara, nonché un anticipo corrispondente al 50% dell'incentivo complessivamente spettante al RUP.
3. La somma restante, nonché quella totale spettante per gli incentivi concernenti le funzioni tecniche espletate nella fase di esecuzione contrattuale di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudo statico (se necessario) sono liquidate all'esito positivo del collaudo finale o del certificato di verifica di conformità.
4. Nel caso di contratti di durata, ad esecuzione continuata o periodica, le somme previste al precedente comma 3 sono liquidate in rapporto agli stati di avanzamento dei lavori e di esecuzione dei servizi o delle forniture, riservando un saldo finale del

- 20% alla ultimazione delle prestazioni contrattuali.
5. A tal fine, il RUP, all'aggiudicazione dell'appalto, predispone una relazione con cui accerta le attività svolte e le corrispondenti aliquote incentivanti, verificando il rispetto dei tempi e dei costi, anche ai fini delle eventuali riduzioni dell'incentivo, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.
Analoga relazione è predisposta dal RUP in coincidenza con le attestazioni di avanzamento dei lavori e/o di regolare esecuzione dei servizi e delle forniture, nonché all'approvazione del collaudo finale o della verifica di conformità.
 6. In caso di cessazione dall'incarico per cause non imputabili alla responsabilità del soggetto cessato, l'incentivo è liquidato in proporzione all'attività svolta, previo accertamento del RUP o, qualora la cessazione riguardi il RUP, previa verifica del Direttore competente.
 7. Gli incentivi per funzioni tecniche corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da altre Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, comprensivo della retribuzione fissa e delle componenti accessorie. Gli incentivi complessivamente corrisposti da INGV ai propri dipendenti non possono superare l'importo del 50 % del trattamento economico complessivo annuo lordo e comunque non superiore a Euro 25.000.
 8. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze formano economie dell'ente per la quota prevista dal comma 3 dell'art. 113. La restante parte è destinata per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 113.
 9. Per le finalità di cui al comma precedente, il dipendente comunica eventuali incarichi conferiti da altre Amministrazioni e i relativi incentivi erogati.
Analogamente, per le medesime finalità, l'Ente fornisce le informazioni necessarie alle diverse Stazioni Appaltanti per le funzioni tecniche svolte dal relativo personale in favore dell'Ente.
 10. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a professionisti esterni, non appartenenti all'organico dell'Ente, non eseguite o non accertate ovvero oggetto di riduzione, ai sensi del precedente art. 9, incrementano la quota del 20% del Fondo, di cui all'art. 8, co. 1 del presente regolamento.
 11. Gli importi incentivanti per funzioni tecniche sono comprensivi anche degli oneri previdenziali assistenziali e fiscali (IRAP) a carico dell'Ente.

Art. 12 – Pubblicità e trasparenza

1. L'Ente provvede tempestivamente alla pubblicazione sul suo sito web istituzionale (all'interno del portale "Amministrazione trasparente") delle informazioni relative ai contratti aggiudicati e ai relativi importi a base di gara, agli incarichi attribuiti e agli incentivi liquidati con l'indicazione dei destinatari.

Art. 13 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, nonché ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme imperative. In tali casi, trova applicazione la normativa sovraordinata in sostituzione delle prescrizioni difformi contenute nel presente regolamento, nelle more della sua modificazione.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.
2. Il presente regolamento si applica alle procedure per l'acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture avviate successivamente alla data della sua entrata in vigore.